



UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI

COMUNICATO STAMPA

L'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI

Esaminato il testo approvato al senato dell'art. 53 ter del disegno della legge finanziaria 2008 che introduce la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, rileva l'assoluta inadeguatezza e lacunosità della legge, solo apparentemente dettata da criteri per la tutela dei cittadini consumatori e utenti.

In particolare la previsione secondo la quale la legittimazione ad agire spetterebbe solo alle associazioni dei consumatori iscritte nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico e a quelle ulteriori autorizzate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, si pone in realtà al di fuori di un indirizzo politico veramente teso alla salvaguardia dei diritti del cittadino, privilegiando l'intervento delle associazioni a salvaguardia del diritto del consumatore ed escludendo una cerchia di cittadini, quali disabili, lavoratori e danneggiati da danno ambientale. Meglio sarebbe promuovere una disciplina non limitata ad operare esclusivamente all'interno della politica dei consumatori e che garantisca l'accesso alla giustizia, mediante lo strumento dell'azione collettiva risarcitoria, per tutte le pretese potenzialmente azionabili in forma rappresentativa.

Non convince neppure il modo con il quale il testo di legge affronta i limiti soggettivi ed oggettivi dell'azione collettiva risarcitoria. Riguardo all'ambito oggettivo, si fa riferimento esclusivamente al concetto di lesione dei diritti "*di una pluralità di consumatori o utenti*", trascurando una serie di questioni collegate, appunto, al concetto di comunanza (quali il significato di "*pluralità*"), alla relazione tra questioni comuni e individuali nello stesso processo, sia in quello azionato a tutela di una pretesa comune che in quello azionato a tutela di una pretesa individuale, e al conflitto degli interessi individuali con quelli comuni, e viceversa, che si possono determinare nei processi suddetti.

Meglio sarebbe quantificare il numero minimo di pretese comuni che legittimano l'esercizio dell'azione collettiva e prevedere che comunque l'azione, se promossa quale azione collettiva, deve emarginare gli interessi individuali (per i quali la parte potrà sempre agire in separata sede), e, se promossa quale azione individuale, deve evitare di "collettivizzare" quel particolare interesse, suggerendo la promozione di un'apposita azione collettiva, cui riunire poi, anche d'ufficio, l'azione individuale, anche se promossa antecedentemente.

Macchinoso è poi il metodo con il quale il testo approvato risolve il nodo dell'estensione del giudicato a consumatori e/o utenti che non abbiano partecipato all'azione giudiziaria. La devoluzione ad una Camera di Conciliazione oppure agli Organismi di Conciliazione di cui all'art.38 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n.5, della definizione dei modi, dei termini e dell'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa, non risponde né alla ratio dell'azione collettiva risarcitoria né ad un'adeguata tutela del consumatore o utente.

La pubblicazione della sentenza con la quale il Giudice accerta il diritto della collettività e determina i

criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare ai singoli danneggiati, dovrebbe consentire ai portatori del diritto collettivo di rivolgersi individualmente e direttamente al Giudice Ordinario, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a sé stesso, quale singolo, dei requisiti individuati nella sentenza pubblicata e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni a lui dovuti, sulla base dei criteri accertati nella suddetta sentenza pubblicata.

Inadeguata infine la disciplina delle comunicazioni ai consumatori e agli utenti della sentenza o dell'accordo raggiunto nella forma della conciliazione giudiziale, e contraddittoria con la recente normativa la disciplina delle spese legali, è da sottolineare lo stridente contrasto tra le recenti novità legislative in materia di liberalizzazioni, fatte proprio recentemente dal Consiglio Nazionale Forense, collegate agli accordi di quota lite, con la previsione di un tetto massimo del 10% del valore della controversia, ad appena pochi mesi dalla liberalizzazione delle tariffe.

Avv. Valentino de Castello
Consigliere Unione Nazionale Camere Civili

Avv. Salvatore Grimaudo
Presidente Unione Nazionale Camere Civili